

**- SCHEMA DI CONVENZIONE -****CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL RIPRISTINO, LA RICOSTRUZIONE ED IL RECUPERO DI OPERE PUBBLICHE O PRIVATE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO LA REGIONE ABRUZZO NEI GIORNI 6 APRILE 2009 E SEGUENTI, IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 21 LUGLIO 2009****PREMESSE**

*Lo schema di convenzione aggiorna il precedente documento allegato al Protocollo d'Intesa sottoscritto fra il Dipartimento Protezione Civile e gli Ordini Professionali della Regione Abruzzo al fine di riconoscere i compensi massimi ammissibili a finanziamento per le prestazioni rese per il recupero di opere pubbliche o private danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009. L'aggiornamento, oltre a precisare alcuni aspetti già contenuti nel precedente schema di convenzione, ricomprende i compensi per le prestazioni professionali necessarie e richieste ma non contemplati in precedenza. La presente convenzione si estende a tutte le prestazioni non enucleate in precedenza con il limite delle somme esposte nei quadri economici approvati e nel caso di prestazioni ancora in essere. Per gli incarichi da conferirsi si richiamano ed hanno piena valenze le modalità indicate nell'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.*

**CONTRATTO**

per l'affidamento dell'incarico di <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_  
relativo ai lavori di <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_

**FRA**

il Sig. <sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_  
nella sua qualità \_\_\_\_\_  
in seguito, per brevità, indicato come "COMMITTENTE"

**E**

l'Ingegnere  / Architetto  <sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_, domiciliato  
a \_\_\_\_\_, in seguito, per brevità, indicato  
come "AFFIDATARIO" il quale interviene nel presente atto in qualità di  
<sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_

iscritto all'Ordine degli Ingegneri  / Architetti  della Provincia di \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_, con il n. \_\_\_\_\_

si conviene e si stipula quanto appresso:

**ARTICOLO 1  
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

Il Committente incarica l'Affidatario e questi dichiara di assumere l'incarico di <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_  
relativo ai lavori di <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_.

A) L'incarico medesimo, riferito alle classi e categorie \_\_\_\_\_ di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 2 marzo 1949 e successive modifiche ed integrazioni, consiste nella <sup>(6)</sup>:

- a.1) Redazione delle varie fasi di progettazioni architettoniche, sia del ripristino dell'agibilità sismica dell'esistente che, in aggiunta, delle nuove opere in caso di sostituzione edilizia;
- a.2) Redazione delle varie fasi di progettazioni strutturali comprese le verifiche di vulnerabilità;
- a.3) Redazione delle varie fasi di progettazioni impiantistiche ivi comprese ove necessari i calcoli inerenti il contenimento del consumo energetico e l'isolamento acustico in edilizia; il compenso per i soli calcoli di contenimento energetico sono ricompresi entro il limite di cui al comma 1 dell'art. 1 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 44 del 17 febbraio 2011;
- a.4) Direzione dei Lavori;
- a.5) Assistenza al Collaudo dei lavori;
- a.6) Contabilità Liquidazione dei lavori;
- a.7) Progetto di demolizione e relative prestazioni inerenti la sicurezza;
- a.8) .....
- B) L'incarico comprende inoltre le seguenti prestazioni aggiuntive, disciplinate al successivo articolo 4<sup>(6)</sup>:
- b.1) Coordinatore per la progettazione e/o per la esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08;
- b.2) Responsabile dei lavori, per la progettazione e/o per l'esecuzione, in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08;
- b.3) Relazione geotecnica
- b.4) Relazioni di indagine geotecnica, idrologica e di indagine sismica (solo per lavori pubblici)
- b.5) Piano parcellare di esproprio e relativi stati di consistenza (solo per lavori pubblici)
- b.6) Piano di manutenzione dell'opera,
- b.7) Rilievi architettonici, rilievi strutturali e particolari misurazioni,
- b.8) Misura e contabilità dei lavori,
- b.9) Collaudo amministrativo, strutturale ed impiantistico;
- b.10) Perizia asseverata o giurata di accertamento danni;
- b.11) Pratiche catastali;
- b.12) Verifiche di vulnerabilità;
- b.13) Verifiche di contenimento energetico;
- b.14) Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e verifiche di isolamento acustico;
- b.15) Progetto di demolizione in caso di sostituzione edilizia;
- b.16) Progetto delle nuove opere in caso di sostituzione edilizia;
- b.17) Acquisto abitazione equivalente;
- b.18) Relazione inserimento urbanistico – proposta di aggregato – proposta di consorzio;
- b.19) \_\_\_\_\_;
- b.20) \_\_\_\_\_.
- b.21) \_\_\_\_\_.
- b.22) \_\_\_\_\_.

La suddivisione in classe e categorie dell'importo dei lavori, in riferimento all'art. 14 della Legge 143/49, è effettuato con i seguenti criteri:

- opere edili: IC – tutti gli interventi previsti sull'involucro edilizio ad esclusione degli interventi strutturali e delle opere ad essi propedeutici. Per gli edifici vincolati è espressamente prevista l'applicazione della categoria Id;
- opere strutturali: Ig – in tale categoria rientrano tutte le opere strutturali a prescindere dalla tipologia della struttura portante, compresi gli eventuali scavi, le opere di demolizione e tutte le lavorazioni propedeutiche alla loro esecuzione;
- impianti idrici: classe IIIa – tutte le opere relative al rifacimento o alla realizzazione di impianti di distribuzione di liquidi;
- impianti termici e di distribuzione del gas: classe IIIb – tutte le opere relative al rifacimento o alla realizzazione di impianti di riscaldamento e distribuzione di gas;
- impianti elettrici: classe IIIc – tutte le opere ammissibili a contributo relative al rifacimento o alla realizzazione di impianti elettrici, di comunicazione, di sorveglianza, di controllo e simili.

Per opere non ricadenti nelle precedenti casistiche è ammessa la successiva suddivisione in ulteriori classi e categorie secondo quanto previsto all'art. 14 della Legge n. 143 del 02 febbraio 1949:

- \_\_\_\_\_

Ove venga eseguita la suddivisione in classi e categorie resta a carico del professionista la produzione di elaborato tecnico contenente lo scorporo delle voci di computo metrico, con riferimento al numero di articolo, in base alle classi in cui viene ripartito l'importo dei lavori tra le varie classi e categorie su richiamate.

I compensi, come di seguito determinati, saranno a valere sul contributo concesso per tutte le prestazioni comunque inerenti i lavori ammessi a contributo; resterà a carico del committente il pagamento di tutte le prestazioni relative ad opere non connesse al ripristino dell'agibilità sismica dell'immobile.

## ARTICOLO 2 CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

L'affidamento viene concesso sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente atto nonché, per la parte compatibile, di quelle di cui alla ex Legge 02/03/1949, n. 143 "Testo Unico della Tariffa degli Onorari per le prestazioni professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto" in caso di committente privato e di quelle di cui ex D.M. 04/04/2001 "Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche" in caso di committente pubblico, o per le prestazioni in caso di committente privato non previste dalla ex Legge 02/03/1949, n. 143.

L'Affidatario inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione dei lavori, le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma possa comunque interessare la prestazione.

Sono allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale: <sup>(7)</sup>

- Calcolo presunto parcella;
- Eventuale Atto di costituzione ATP (Associazione Temporanea Professionale);
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

## ARTICOLO 3 DOMICILIO DELLE PARTI

Resta stabilito tra le parti che foro competente per le eventuali vertenze giudiziarie derivanti dal presente atto, sarà quello in cui ha sede legale il Committente.

Il Committente dichiara il proprio domicilio fiscale in \_\_\_\_\_ e

dichiara il proprio Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e la propria partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_

L'Affidatario dichiara che gli è stato attribuito il Codice Fiscale (o partita I.V.A.) n. \_\_\_\_\_.

## ARTICOLO 4 COMPENSO

Il compenso spettante all'Affidatario per le prestazioni oggetto del presente Atto, dedotto in base alle vigenti normative tariffarie degli Ingegneri ed Architetti richiamate al precedente Art. 2), **con la riduzione del 30% (trenta per cento)**, fatto salvo quanto diversamente disposto esplicitamente nei successivi articoli, operante anche su tutte le prestazioni contenute negli articoli seguenti, sia calcolato a percentuale che forfettizzato, e sul rimborso spese forfettario di cui alla successiva lettera b), **così determinato tenendo conto dello spirito di solidarietà delle categorie tecniche di cui fanno parte gli Affidatari, nei confronti delle popolazioni terremotate**, risulta così costituito:

### a) Onorari

L'onorario comprendente quanto dovuto all'Affidatario per lo studio e la compilazione del progetto, nonché per la direzione lavori, la contabilità, le prestazioni accessorie, incluse le spese di studio strettamente necessarie, e verrà determinato a percentuale in ragione dell'importo dell'opera.

In caso di committente privato, per la quantificazione delle prestazioni **effettivamente svolte**, e comunque rese solo per quanto espressamente richiesto dalle vigenti norme, e per la loro eventuale parzializzazione, l'onorario fa riferimento:

- per il progetto preliminare: alle aliquote parziali fissate per il progetto di massima ed il preventivo sommario di cui alla Tabella B) della ex Legge 143/49;
- per il progetto definitivo/esecutivo: alle aliquote parziali fissate per il progetto esecutivo, particolari costruttivi, preventivo particolareggiato e capitolati e contratti di cui alla Tabella B) della ex Legge 143/49;

In caso di committente pubblico si applica la parzializzazione già prevista nella Tabella B) dell'ex D.M. 04/04/2001, per le prestazioni **effettivamente svolte**.

Per effetto della parzializzazione della prestazione progettuale così come indicato al precedente art. 1) del presente Atto, la percentuale verrà applicata sull'importo del preventivo delle opere da realizzare, risultante dal progetto oggetto dell'incarico.

Per la sola direzione lavori e prestazioni ad essa connesse, indicate al precedente art. 1, punti da a.4) ad a.6) del presente Atto, la relativa percentuale, determinata dalle aliquote parziali di cui alla predetta Tabella B) della ex Legge 143/49, o nel caso di committente pubblico dalla Tabella B) del D.M. 04/04/2001, verrà applicata sull'importo del consuntivo lordo dell'opera realizzata, con espressa esclusione delle somme eventualmente riconosciute all'appaltatore in conseguenza di contenzioso.

Sono altresì riconosciute le sotto indicate maggiorazioni e detrazioni dell'onorario spettante all'Affidatario <sup>(8)</sup>:

- maggiorazione del 5% dell'onorario relativo alle singole prestazioni professionali relative alle sole prestazioni della tabella B di cui alla legge n. 143/1949 o della Tabella B1 del D.M. 04/04/2001 e delle tabelle E e C di cui alla legge n. 143/1949 ove l'incarico assunto in collaborazione con giovani professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri o degli Architetti con anzianità di iscrizione inferiore ai 5 anni alla data di inizio dell'effettivo svolgimento della prestazione professionale, inseriti in Raggruppamenti Temporanei o in altra forma di comprovata partecipazione;
- detrazione del <sup>(9)</sup> \_\_\_\_\_% per la fornitura da parte del Committente di disegni, rilievi, ed altri elaborati che facilitano il compito dell'Affidatario.

#### **b) Rimborso spese**

A rimborso delle spese sostenute dall'Affidatario e dei compensi accessori di cui agli art. 4 e art. 6 della ex L. 143/49 e dell'art. 3 dell'ex D.M. 04.04.2001, sarà corrisposta all'affidatario stesso una somma forfetaria pari al 20% degli onorari dovuti, così determinata in deroga alle disposizioni di cui agli articolati citati, tenendo conto dello spirito di solidarietà delle categorie tecniche di cui fanno parte gli Affidatari, nei confronti delle popolazioni terremotate.

#### **c) Prestazioni aggiuntive**

Le prestazioni aggiuntive indicate al precedente articolo 1 punto B) del presente atto si intendono già compensate, ad eccezione delle seguenti, per le quali i relativi compensi, come di seguito determinati, saranno riconosciuti in aggiunta a quello base di progettazione e Direzione dei lavori.

##### **1. Coordinatore per la progettazione e la esecuzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08:**

Il compenso spettante all'Affidatario per le attività relative all'incarico di coordinatore per la progettazione e/o per la esecuzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08, sarà determinato mediante l'applicazione delle tabelle A e B<sub>2</sub> di cui all'ex D.M. 04/04/2001 secondo le classi e categorie dei lavori, sia in caso di committente pubblico che privato.

##### **2. Responsabile dei lavori in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell'opera di cui al D. Lgs. 81/08 (solo per lavori privati e in caso di formale nomina presso gli enti interessati):**

Il compenso sarà determinato mediante l'applicazione delle tabelle A e tab. B2 di cui all'ex D.M. 04/04/2001 secondo le classi e categorie dei lavori, sia in caso di committente pubblico che privato.

##### **3. Attività relative alle prestazioni geotecniche (solo lavori pubblici infrastrutturali)**

Rientrano in questa classe le prestazioni relative alle indagini, agli studi e ai calcoli di meccanica dei terreni e delle rocce richiesti per il progetto e la realizzazione delle opere di recupero e più in generale di qualsiasi tipo di opere, strutture ed interventi interessanti il suolo e/o il sottosuolo o comunque a questi ancorati;

Le prestazioni professionali si articolano generalmente come segue:

- studi per l'individuazione dei problemi geotecnici relativi al progetto di recupero o ricostruzione della manufatto e compilazione del preventivo sommario delle indagini e prove da eseguire a scopo geotecnico;
- compilazione del programma dettagliato delle indagini e prove geotecniche sia in sito che in laboratorio, nonché del relativo preventivo particolareggiato e capitolato speciale di appalto;
- supervisione nello svolgimento del programma di cui alla precedente lettera b) comprendente:
  1. assistenza alle indagini in sito ed accertamento della loro regolare esecuzione da effettuarsi a mezzo di sopralluoghi del professionista incaricato o di suoi collaboratori, nel numero e con la frequenza che il professionista stesso riterrà, a suo esclusivo giudizio, necessari;
  2. collegamento con il laboratorio o i laboratori incaricati delle prove, al fine anche di modificarne eventualmente il programma in rapporto ai risultati ottenuti;
  3. esame ed elaborazione dei risultati delle indagini in sito e delle prove di laboratorio, ai fini della caratterizzazione geotecnica della zona esplorata;
- esame dei problemi geotecnici posti dalla alla base del danno e del recupero o ricostruzione dell'opera e delle possibili soluzioni progettuali;

- calcolazioni geotecniche (verifiche di stabilità, determinazione dei prevedibili cedimenti, ecc.) relative alla soluzione in definitiva prescelta;
- stesura della relazione geotecnica per il progetto preliminare e/o esecutivo corredata: dei risultati delle indagini in sito ed in laboratorio, raccolti in grafici e tabelle; degli studi di cui alla precedente lettera d); dei calcoli di cui alla precedente lettera e); delle necessarie indicazioni circa i procedimenti costruttivi da adottare in fondazione; delle prescrizioni tecniche da inserire in eventuali capitolati - ivi comprese quelle relative ai sistemi di collaudo - dell'eventuale programma di misure da istituire per controllare il comportamento dell' opera in esercizio;
- consulenza ed assistenza alla Direzione dei Lavori durante la costruzione dell'opera, per quanto attiene alle parti di essa interessanti il suolo e/o il sottosuolo;
- assistenza al collaudo ed alle operazioni di liquidazione dei lavori afferenti alle stesse parti d'opera di cui ai precedenti punti.

Sono esclusi dalla prestazione, la progettazione di dettaglio ed i calcoli strutturali delle opere da realizzare.

Gli onorari relativi alle prestazioni specificate sono da valutarsi a percentuale dell'importo totale, delle opere da realizzare (costruzioni rurali, industriali, civili e opere di urbanizzazione), considerate nel loro complesso e cioè sia per le parti in fondazione, ovvero interessanti il suolo e/o il sottosuolo, che per quelle in elevazione.

Per i vari importi si applicano le percentuali di cui alla tabella 20-a e per la parzializzazione, la tab. P20 che seguono, con la precisazione che alla aliquota di cui alla lettera d) della tabella P20 vanno sempre sommate quelle delle prestazioni di cui alle lettere a) e b) della stessa tabella se non effettuate da altro professionista.

Importo delle opere (EURO)	Tabella 20-A
	fabbricati e opere di urbanizzazione %
5.164,57	3.6484
7.746,85	3.2099
10.329,14	2.9311
15.493,71	2.5788
20.658,28	2.3548
25.822,84	2.1946
36.151,98	1.9734
51.645,69	1.7631
77.468,53	1.5512
103.291,38	1.4165
154.937,07	1.2463
206.582,76	1.1380
258.228,45	1.0606
361.519,83	0.9537
516.456,90	0.8521
774.685,35	0.7497
1.032.913,80	0.6846
1.549.370,70	0.6023
2.065.827,60	0.5500
2.582.284,50	0.5125
3.615.198,29	0.4609
5.164.568,99	0.4118
7.746.853,49	0.3623
10.329.137,98	0.3308
15.493.706,97	0.2911
20.658.275,96	0.2658
25.822.844,95	0.2477
36.151.982,94	0.2227
51.645.689,91	0.1990

<b>TABELLA P20</b>	a)
a) individuazione dei problemi geotecnici e compilazione del programma d'indagini e prove, con relativo preventivo e capitolato speciale d'appalto	0,05
b) supervisione nello svolgimento del programmi d'indagini e prove	0,15
c) esame delle possibili soluzioni per la costruenda opera e calcolazioni geotecniche relative alla soluzione in definitiva prescelta	0,20
d) redazione della relazione geotecnica, con relativi allegati	0,40
e) consulenza ed assistenza geotecnica in fase di realizzazione dell'opera	0,15
f) assistenza al collaudo ed alle operazioni di liquidazione dei lavori	0,05

#### **4. Relazione di indagine geotecnica, idrologica e di indagine sismica**

Il compenso relativo alla stesura delle relazioni geotecniche, idrologiche e sismiche da redigersi nell'ambito del progetto, sarà determinato mediante l'applicazione delle Tabella A e B1 di cui all'ex D.M. 4/4/2001, sia in caso di committente pubblico che privato.

#### **5. Piano particellare di esproprio e relativi stati di consistenza**

Le prestazioni relative al piano particellare di esproprio e i relativi stati di consistenza, redatti per conto di amministrazioni pubbliche, comprendono essenzialmente:

- a) accessi e contatti con l'organo espropriante e con gli Enti competenti;
- b) verifiche ed accertamenti catastali,
- c) corrispondenza rituale fra le parti;
- d) operazioni di sopralluogo con la stesura dei verbali;

Il compenso relativo alla predisposizione dei piani particellari di esproprio da redigersi nell'ambito del progetto, sarà determinato mediante l'applicazione della Tabella B5 di cui all'ex D.M. 4/4/2001.

#### **6. Piano di manutenzione dell'opera**

Tale prestazione viene riconosciuta, ove obbligatoria per legge, scomponendo l'importo dell'opera in classi e categorie e con l'applicazione dell'ex D.M. 04 aprile 2001, Tabella A e lettera s della Tabella B1.

#### **7. Rilievi di cui all'articolo 1, punto b.7)**

L'onorario per i rilievi architettonici sarà computato mediante l'applicazione della Tabella B3.2 di cui al D.M. 4/4/2001, sia in caso di committente pubblico che privato.

In aggiunta all'onorario base di cui al precedente comma, per l'esecuzione di rilievi in edifici ricadenti all'interno delle perimetrazioni di cui al DCD n. 3/2010 e per il rilievo di edifici sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali D. Lgs. 42/2004 oppure classificati di pregio ai sensi del DCD n. 45 del 17.02.2011, è riconosciuto un onorario aggiuntivo pari a 5,00 euro/mq per edifici vincolati, a 4,00 euro/mq per edifici di pregio, ed a 3,00 euro/mq per gli aggregati caratterizzati da un'articolazione complessa, applicato sulle superfici lorde planimetriche e sulle superfici lorde dei prospetti.

Al di fuori delle perimetrazioni di cui al DCD n. 3/2010 per gli aggregati caratterizzati da una articolazione complessa è riconosciuto un onorario pari a 2,00 €/mq.

#### **8. Misura e contabilità dei lavori**

Per le contabilità dei lavori verrà corrisposto l'onorario a percentuale sulla base della Tabella E della ex legge n.143/49.

Considerato che le contabilità riguardano lavori di ripristino, trasformazione e manutenzione saranno riconosciuti, altresì, gli incrementi previsti del 20% per riparazione e/o del 40% per manutenzione, a seconda dei casi.

#### **9. Collaudi**

Per la redazione di collaudi amministrativi e/o per la redazione di Certificati di Regolare Esecuzione (C.R.E.) verrà corrisposto l'onorario a percentuale sulla base della Tabella C della legge n.143/49.

Per la redazione di collaudi statici o impiantistici, in ottemperanza alle indicazioni dell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri del 6.04.1990, verrà corrisposto l'onorario a percentuale sulla base della Tabella seguente 10a quelli statici e 10b per quelli impiantistici, con aumento in caso di impianto elettrico del 30% della tabella 10b stessa.

<i>Importo opere collaudate in Euro</i>	<i>Tab. 10a Strutture</i>	<i>Tab. 10b Impianti</i>
20.000,00		2,0548
50.000,00	0,8396	1,4565
100.000,00	0,6476	1,1171
200.000,00	0,5009	0,8591
300.000,00	0,4311	0,7394
400.000,00	0,3884	0,6628
500.000,00	0,3554	0,6049
1.000.000,00	0,2759	0,4671
5.000.000,00	0,1540	0,2574

L'importo al quale si applicano le indicate percentuali è costituito dal valore complessivo dell'opera da collaudare compreso altresì l'importo degli elementi secondari previsti dalle NTC 2008 e non l'importo complessivo del manufatto di cui esse fanno parte; per opere di importo superiore al massimo indicato in tabella, si applica l'ultima percentuale; per opere di valore intermedio tra i valori indicati in tabella, il valore dell'onorario a percentuale verrà determinato per interpolazione lineare. Per opere di importo inferiore al minimo indicato in tabella si applicano il valore minimo dell'onorario, pari a € 400,00, sia nel caso strutturale che impiantistico, senza l'applicazione della riduzione del 30% sull'onorario come previsto dal presente articolo.

Se la prestazione di collaudo statico sulla base della normativa tecnica vigente è eseguita in corso d'opera, l'onorario a percentuale come sopra determinato può essere aumentato fino ad un massimo del 15 per cento, nel caso di edifici di nuova costruzione, e ad un massimo del 30 per cento nel caso di riparazione di edifici esistenti, in analogia con quanto previsto dall'art. 19.d della L. 143/49.

In analogia con l'art. 19.f della citata legge tariffaria, la revisione dei calcoli statici è compensata in ragione dello 0,20 dell'aliquota "c" della tabella B, riferita agli onorari stabiliti per la progettazione, limitatamente all'importo delle opere strutturali.

Gli onorari relativi alle prestazioni professionali per l'esecuzione del collaudo statico non sono soggetti alla riduzione del 30%. Il rimborso delle spese è ammesso fino ad un limite massimo del 60% dell'onorario spettante per l'esecuzione del collaudo, nel caso di interventi di riparazione di edifici esistenti, e nel limite massimo del 30% per gli interventi di sostituzione dell'edificio, secondo gli scaglioni di seguito indicati:

*Per interventi di riparazione e miglioramento sismico:*

- per importi dell'onorario fino a € 1.000,00: 60%
- per il di più da € 1.000,01 e fino a € 2.000,00: 55%
- per il di più da € 2.000,01 e fino a € 3.000,00: 50%
- per il di più da € 3.000,01 e fino a € 4.000,00: 45%
- per il di più da € 4.000,01 e fino a € 5.000,00: 40%
- per il di più da € 5.000,01 e fino a € 6.000,00: 35%
- per il di più da € 6.000,01 e fino a € 8.000,00: 30%
- per il di più da € 8.000,01 e fino a € 10.000,00: 25%
- per il di più oltre € 10.000,01: 20%

*Per interventi di sostituzione edilizia:*

- per importi della tariffa fino a € 2.000,00: 30%
- per il di più da € 2.000,01 e fino a € 5.000,00: 25%
- per il di più oltre € 5.000,01: 20%

**10. Perizie di accertamento danni o di attestazione del nesso di causalità da applicare solo nel caso che non venga affidato l'incarico di progettazione delle opere di ripristino, recupero o ricostruzione** (necessaria, e quindi riconosciuta, solo per immobili non ricadenti nella perimetrazione del c.d. *cratere*).

Onorario per operazioni preliminari quali sopralluogo, accertamento danni, esame documentazione, per redazione perizia e stima con Computo Metrico Estimativo, e asseverazione finale.

- Per entità del danno fino ad € 10.000,00 – onorario minimo fisso € 500,00
- Per importi superiori spetta al professionista, oltre all'onorario minimo, un onorario a percentuale sulla differenza, calcolato a scaglioni come segue:
  - da € 10.000,01 e fino a € 50.000,00 – 3,00%
  - da € 50.000,01 e fino a € 100.000,00 – 2,50%
  - da € 100.000,01 e fino a € 200.000,00 – 2,00%

- oltre € 200.000,01 – 1,50%

Le prestazioni rese per la perizia di accertamento danni non possono superare, in ogni caso, l'importo massimo di euro 5.000.

Nel caso in cui l'incarico per la progettazione delle opere venga affidato ad altro professionista, al compenso a questi spettante è detratto l'importo relativo alle prestazioni già svolte per la determinazione del nesso di causalità e corrispondenti al preventivo sommario dei lavori (lettera b della Tabella B allegata alla Legge 143/49) fino ad un massimo di € 2.000,00.

### 11. Pratiche Catastali

Premesso che, come precisato all'art. 1 ultimo comma, non sono riconosciute a valere sul contributo le prestazioni relative a modifiche non ammissibili a contributo.

#### *Tipo di frazionamento:*

La prestazione include l'accesso alla banca dati dell'Agenzia del Territorio (A.d.T.) per la visura catastale, richiesta dell'estratto di mappa e punti fiduciali; deposito di legge al Comune di appartenenza; presentazione ed approvazione catastale; ritiro del tipo approvato e visure aggiornate. L'eventuale picchettamento delle nuove dividenti è escluso e sarà computato a vacanza.

Tipo di frazionamento comprendente, oltre alle voci sopra descritte, il rilievo con strumentazione adeguata, restituzione informatizzata e redazione secondo normativa vigente:

- Fino a due particelle ed un massimo di 20 punti celerimetrici: 1.050,00 €
- Per ogni particella derivata in più: 100,00 €
- Per ogni punto rilevato in più: 15,00 €

Tipo di frazionamento per l'introduzione in mappa di strade, canali e fogne eseguiti con opportuna strumentazione topografica o satellitare:

- rilievo per una lunghezza inferiore al Km e massimo ad 1Km con larghezza massima di 40 m.
- rilievo per larghezza di 10m. oltre i 40m. 1.200,00 €
- redazione frazionamento, comprensivo di calcoli, elaborazioni, deposito urbanistico, presentazione e ritiro per la particella originaria: 200,00 €
- per ogni particella derivata oltre la prima: 235,00 €
- per ogni particella derivata oltre la prima: 50,00 €

Redazione di monografia per Punti Fiduciali compreso il rilievo fotografico e presentazione all'Ufficio competente: 100,00 €

#### *Tipo mappale per aggiornamento fabbricati:*

La prestazione include l'accesso alla banca dati dell'Agenzia del Territorio (A.d.T.) per la visura catastale, richiesta dell'estratto di mappa e punti fiduciali; eventuale deposito di legge al Comune di appartenenza; presentazione ed approvazione catastale; ritiro del tipo approvato e visure aggiornate. L'eventuale picchettamento dei confini è escluso e sarà computato a vacanza.

Tipo mappale comprendente, oltre alle voci sopra descritte il rilievo con strumentazione adeguata, restituzione informatizzata e redazione secondo normativa vigente:

- **per lotti con superficie fino a 2.000mq:**
  - a) per fabbricati fino a 100mq. coperti 1.050,00 €
  - b) per fabbricati da 101 a 200mq. coperti 1.155,00 €
  - c) per fabbricati oltre 201mq. coperti 1.260,00 €
- **per lotti con superficie tra 2.001 e 5.000mq:**
  - d) per fabbricati fino a 100mq. coperti 1.155,00 €
  - e) per fabbricati da 101 a 200mq. coperti 1.260,00 €
  - f) per fabbricati oltre 201mq. coperti 1.365,00 €
- **per lotti con superficie oltre 5.000mq:**
  - g) fino a 200mq di edificato coperto: 1.365,00 €
  - h) per fabbricati oltre 201mq e per ogni 100mq coperti oltre all'importo di cui alla lettera g): 100,00 €

Tipo mappale per verifica di corrispondenza topografica e per ampliamento fabbricati esistenti: Si applicano le tariffe di cui sopra ridotte del 50%

#### *Prestazioni per il catasto fabbricati:*

Redazione di Elaborato Planimetrico:



a) Rilievo e rappresentazione grafica fino a cinque u.i.u. (o BCNC)	210,00 €
b) Oltre le cinque u.i.u. per cadauno	31,00 €
Redazione di planimetria per singola u.i.u.:	
c) rilievo e rappresentazione grafica per cat. A e B fino a 100mq di superficie catastale	315,00 €
c-1) per ogni 100mq (o frazione) oltre i primi 100mq	52,00 €
d) per Cat. C fino a 20mq. di superficie catastale	105,00 €
d-1) per ogni 50mq (o frazione) oltre i primi 20mq.	73,00 €
e) per Cat. D e E fino a 20mq. di superficie catastale	315,00 €
e-1) per ogni 200mq (o frazione) oltre i primi 20 e fino a 1000mq	105,00 €
e-2) per ogni 200mq (o frazione) oltre i 1000mq	52,00 €
Classamento ed attività estimali	
f) u.i.u. in categoria ordinaria – cadauna	105,00 €
g) u.i.u. in cat. Speciale o particaolare di rendita catastale fino a 10.000 € - cadauna	210,00 €
g-1) per ogni ulteriori 50.000 € (o frazione) di rendita catastale oltre i 10.000 e – cadauno	262,00 €
Compilazione documenti tecnici (DOCFA)	
h) per la prima u.i.u. (o BCNC, ovvero unità del gruppo F)	105,00 €
h-1) ogni u.i.u. (o BCNC ovvero unità del gruppo F) fino alla quinta – cadauna	52,00 €
h-2) ogni u.i.u. (o BCNC ovvero unità del gruppo F) oltre la quinta – cadauna	26,00 €
Denuncia di variazione per ampliamento di unità immobiliari esistenti:	Si applicano gli importi di cui ai punti precedenti, ridotti del 30%

Vanno aggiunti tributi, bolli, sanzioni ed interessi per l'intero della cifra da liquidare alle amministrazioni o A.d.T.

La presente tariffa è stata elaborata in considerazione della determinazione del 13 agosto 2007 del Direttore dell'Agenda del Territorio per le attività di surroga svolte dagli U.P. della A.d.T.

## 12. Verifiche di vulnerabilità

In analogia alla Ordinanza del P.C.M. 3362/2004 le verifiche di vulnerabilità degli edifici qualsiasi sia la tecnologia costruttiva della parte strutturale verranno compensate secondo il prospetto di seguito riportato, espresso in metri cubi e valutato dallo spiccato delle fondazioni:

- **per edifici con volume fino a 10.000 m<sup>3</sup>** al prodotto del volume dell'edificio per un costo unitario di 2,20 Euro/m<sup>3</sup>, con un minimo di 2.000 Euro/edificio;
- **per edifici con volume superiore a 10.000 m<sup>3</sup> e fino a 30.000 m<sup>3</sup>** alla somma del costo previsto per un edificio di 10.000 m<sup>3</sup> e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 10.000 m<sup>3</sup> ed un costo unitario di 1,75 Euro/m<sup>3</sup>;
- **per edifici con volume superiore a 30.000 m<sup>3</sup> e fino a 60.000 m<sup>3</sup>** alla somma del costo previsto per un edificio di 30.000 m<sup>3</sup> e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 30.000 m<sup>3</sup> ed un costo unitario di 1,10 Euro/m<sup>3</sup>;
- **per edifici con volume superiore a 60.000 m<sup>3</sup> e fino a 100.000 m<sup>3</sup>** alla somma del costo previsto per un edificio di 60.000 m<sup>3</sup> e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 60.000 m<sup>3</sup> ed un costo unitario di 0,50 Euro/m<sup>3</sup>;
- **per edifici con volume superiore a 100.000 m<sup>3</sup>** alla somma del costo previsto per un edificio di 100.000 m<sup>3</sup> e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 100.000 m<sup>3</sup> ed un costo unitario di 0,20 Euro/m<sup>3</sup>.

Ai costi unitari su esposti verrà applicato con un coefficiente correttivo (CC) che tiene conto della percentuale del costo degli interventi strutturali del successivo progetto (Cis) di miglioramento rispetto al valore convenzionale delle strutture esistenti (Ccs).

Il valore convenzionale delle strutture esistenti (Ccs) viene stimato come percentuale del valore convenzionale dell'immobile determinato come prodotto della superficie complessiva dell'edificio ( $S_c = S_u + 0,60 \times (S_{nr} + S_p)$ ) x un valore unitario di 1.250,00 €/m<sup>2</sup>:

- Ccs = 35% di  $S_c \times 1.250,00 \text{ €/m}^2$  per edifici in cemento armato o in acciaio
- Ccs = 45% di  $S_c \times 1.250,00 \text{ €/m}^2$  per edifici misti e/o in muratura

CC = 1,00 per	Cis ≤ 40% di Ccs
CC = 0,70 per	40% di Ccs ≤ Cis ≤ 70% di Ccs

CC = 0,35 per      Cis ≥ 70% di Ccs

### 13. Verifiche contenimento energetico e certificazione

#### 13.a Tariffa professionale per gli adempimenti di cui all'art. 28 della ex Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 e della D.G.R. VIII/5773

Ove si renda necessaria la verifica del contenimento energetico e le relative calcolazioni ai sensi del D. Lgs 192/05, così come modificato ed integrato dal D. Lgs 311/06, dal D. Lgs. 115/08 e dal DPR 59/09; il compenso spettante al progettista è valutato secondo quanto segue:

##### Definizioni

- Volume.** Il volume da porre a base del calcolo è quello oggetto della relazione ex Legge 10/91 e dalla D.G.R. VIII/5773 (volume lordo).
- Locale.** Per locale s'intende ogni volume parziale, delimitato dalle partizioni interne, che concorre a formare il volume di cui al punto a.
- Impianto.** Per impianto s'intende ciascun apparato atto a modificare il clima di tutto o di parte del Volume di cui al punto a.
- Superficie utile:** è la superficie netta calpestabile di un edificio.

*Struttura della formula del compenso per edifici ad uso residenziale e terziario (Classificati E.1 ed E.2 secondo il D.P.R. 412/93).*

Il compenso per le prestazioni rese in merito agli adempimenti di cui all'art. 28 della legge n. 10 del 9 gennaio 1991 e della D.G.R. VIII/5773 è calcolato in base alla seguente formula:

$$CT=(CS+CV+CL+CI)$$

ove:

- Ct è il compenso globale in euro;
- CS è il compenso correlato alla superficie lorda S delle unità trattate;
- CL è il compenso correlato al numero dei locali L;
- CI è il compenso correlato al numero di impianti I;
- CV è il compenso correlato al volume lordo V;

Per compensi inferiori a € 300,00, sarà applicato il compenso minimo di € 300,00.

##### Compenso correlato alla superficie (CS)

Il compenso correlato alla superficie è calcolato come di seguito indicato:

- Per valori di S (Superficie lorda) non superiori a 111 m<sup>2</sup>, il compenso correlato al volume resta fisso e pari a CS = 80,00
- Per valori di S compresi tra 111 e 11.111 m<sup>2</sup>, il compenso correlato al volume risulta pari a:

$$CS = K_s(S) \times S$$

con  $K_s(S)$  =compenso unitario (€/m<sup>2</sup>) in funzione della superficie S (m<sup>2</sup>), calcolato con la formula:  $K_s(S) = S \times (0,235+0,48 \times ((11.111-S)/11.000)^2)$

- Per valori di S superiori a 11.111 m<sup>2</sup>,  $K_s(S)$  resta fisso e pari a 0,235, per cui il compenso correlato alla superficie risulta pari a:  $CS= 0,235 \times S$

##### Compenso correlato al volume,(CV)

- Per valori di V (volume lordo) non superiori 300 m<sup>3</sup>, il compenso correlato al volume resta fisso pari a CV = 80,00
- Per valori di V (volume) compresi tra 301 e 30.000 m<sup>3</sup>, il compenso correlato al volume risulta pari a :

$$CV = K_v(V) \times V$$

con  $K_v(V)$  = compenso unitario (€/m<sup>3</sup>) funzione del volume V (m<sup>3</sup>) calcolato con la formula:  $K_v(V) = 0,029+0,237 \times [(30.000-V)/29.700]^2$

- Per valori di V superiori a 30.000 m<sup>3</sup>,  $K_v(V)$  resta fisso e pari a 0,029, per cui il compenso correlato al volume risulta pari a:  $CV = 0,029 \times V$

##### Compenso correlato al numero dei locali (CL)

Il compenso è calcolato in base alla seguente formula:

$$CL = K_l(L) \times L.$$

ove:

- L = numero dei locali;
- $k_l$  = compenso unitario (€/locale), funzione del numero dei locali L, fornito dalla formula  $K_l(L)=27/(L)^{0,15}$

**Compenso correlato al numero degli impianti, (CI)**

Il compenso è calcolato in base alla seguente formula:

$$CI = K_i(I) \times I$$

ove:

- I= numero degli impianti
- $K_i(I)$  = compenso unitario (€/impianto), funzione del numero degli impianti I, calcolato con la formula  $K_i(I) = 115/(I)^{0,15}$ .

**13.b Tariffa professionale per gli adempimenti di cui alla certificazione energetica degli edifici di cui alla D.G.R. VIII/5773 e all'attestato di qualificazione energetica di cui al D. Lgs 192/05**

*Struttura della formula del compenso per edifici ad uso residenziale e terziario (Classificati E.1 ed E.2 secondo il D.P.R. 412/93)*

Il compenso per le prestazioni rese in merito agli adempimenti di cui alla certificazione energetica degli edifici di cui alla D.G.R. VIII/5773 ed all'attestato di qualificazione energetica di cui al D. Lgs 192/05 è calcolato con la seguente formula:

$$CT = (CS + CV + CL + CI)$$

ove:

- Ct è il compenso globale in euro;
- CS è il compenso correlato alla superficie lorda S delle unità trattate;
- CL è il compenso correlato al numero dei locali L;
- CI è il compenso correlato al numero di impianti I;
- CV è il compenso correlato al volume lordo V;

Per compensi inferiori a € 300,00, sarà applicato il compenso minimo di € 300,00.

**Compenso correlato alla superficie (CS)**

Il compenso correlato alla superficie è calcolato come di seguito indicato:

- d) Per valori di S (Superficie lorda) non superiori a 111 m<sup>2</sup>, il compenso correlato al volume resta fisso e pari a CS = 69,00
- e) Per valori di S compresi tra 111 e 11.111 m<sup>2</sup>, il compenso correlato al volume risulta pari a:

$$CS = K_s(S) \times S$$

con  $K_s(S)$  = compenso unitario (€/m<sup>2</sup>) in funzione della superficie S (m<sup>2</sup>), calcolato con la formula:  $K_s(S) = 0,2 + 0,42 * [(11111 - S) / 11000]^2$

- f) Per valori di S superiori a 11.111 m<sup>2</sup>,  $K_s(S)$  resta fisso e pari a 0,2, per cui il compenso correlato alla superficie risulta pari a: CS = 0,2 x S

**Compenso correlato al volume, (CV)**

- d) Per valori di V (volume lordo) non superiori 300 m<sup>3</sup>, il compenso correlato al volume resta fisso pari a CV = 69,00
- e) Per valori di V (volume) compresi tra 301 e 30.000 m<sup>3</sup>, il compenso correlato al volume viene valutato con la formula:

$$CV = K_v(V) \times V$$

con  $K_v(V)$  = compenso unitario (€/m<sup>3</sup>) funzione del volume V (m<sup>3</sup>) calcolato con la formula:  $K_v(V) = 0,02 + 0,21 * [(30.000 - V) / 29.700]^2$

- f) Per valori di V superiori a 30.000 m<sup>3</sup>,  $K_v(V)$  resta fisso e pari a 0,029, per cui il compenso correlato al volume risulta pari a: CV = 0,029 x V

**Compenso correlato al numero dei locali (CL)**

Il compenso è calcolato in base alla seguente formula:

$$CL = K_l(L) \times L$$

ove:

- L = numero dei locali;
- $k_l$  = compenso unitario (€/locale), funzione del numero dei locali L, fornito dalla formula  $K_l(L) = 23,2 / (L)^{0,25}$

**Compenso correlato al numero degli impianti, (CI)**

Il compenso è calcolato in base alla seguente formula:

$$CI = K_i(I) \times I$$

ove:

- I= numero degli impianti

- $K_i(I) = \text{compenso unitario (€/impianto)}$ , funzione del numero degli impianti  $I$ , calcolato con la formula  $K_i(I) = 98,8/(I)^{0,15}$ .

#### 14. Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e verifiche isolamento acustico

Ove si renda necessaria la determinazione dei requisiti acustici passivi con verifica dell'isolamento acustico e delle relative calcolazione, ovvero nei casi previsti dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 9 marzo 1999, attraverso:

- una valutazione preliminare con raccolta dati (progetto architettonico con destinazione d'uso ad elaborati grafici, situazione al contorno, tipologie costruttive e materiali che si intendono utilizzare)
- la verifica delle scelte progettuali ed individuazione di interventi e variazioni;
- la redazione di relazione tecnica (analisi dei dati, scelte progettuali, elaborazione di una scheda per ogni tipologia costruttiva interessata, particolari costruttivi con schemi grafici);

spetta al progettista un compenso commisurato all'estensione superficiale dell'edificio valutato in base alla tariffa seguente.

Il compenso per le prestazioni progettuali è dato dalla seguente formula:

$$C_{\text{rapp}} = (500 + 15 \times S^{0,71}) + (500 + 15 \times S^{0,71}) \times N \times 0,15$$

dove:

S = Superficie netta delle unità immobiliari;

N = numero delle unità simili o gemelle (alloggi in condominio, case a schiera, bifamiliari ecc);

#### 15. Progetto di demolizione in caso di sostituzione edilizia

*La redazione degli elaborati tecnici propedeutici alle demolizioni e la direzione dei lavori saranno compensati, in aggiunta agli altri compensi, in base alla tariffa professionale con l'applicazione della classe Ic, con l'aliquota della Tab. A corrispondente all'importo di demolizione e smaltimento, e con l'applicazione delle sole voci a,b,d,f,g,l effettivamente svolte della tab. B; la voce c – progetto esecutivo - potrà essere applicata solo in casi di estrema complessità ed ove si riscontri la necessità di redazione di appositi elaborati tecnici.*

*In tutti i casi dovrà essere riconosciuto, al tecnico incaricato, il compenso relativo alle prestazioni di Responsabile dei Lavori, ove nominato, e di Coordinamento della Sicurezza, nei casi previsti dal D. Lgs 81/08 e s. m. ed i., sia in fase di progettazione che di esecuzione, che sarà calcolato, anch'esso in aggiunta alle altre prestazioni, con gli importi e le percentuali afferenti alle sole opere di demolizione e smaltimento, e tramite l'applicazione di quanto riportato nei precedenti punti 1 e 2.*

*In tutti i casi di sostituzione edilizia volontaria tutti gli oneri relativi alle prestazioni professionali necessarie resteranno a carico del Committente, fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo.*

#### 16. Progetto delle nuove opere in caso di sostituzione edilizia

*In caso di sostituzione edilizia non volontaria, oltre ai compensi per le prestazioni di progettazioni eseguite per il recupero dell'esistente e delle verifiche di vulnerabilità (redatte per la valutazione della convenienza economica di cui al comma 4 dell'art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3881 del 11 giugno 2010) ed in aggiunta ad esse saranno corrisposte al professionista incaricato gli onorari per tutte le prestazioni effettivamente svolte per la progettazione del nuovo organismo edilizio, con applicazione di quanto previsto nella presente convenzione.*

*Nel caso si proceda a sostituzione edilizia e venga effettivamente redatto il progetto di intervento sull'esistente quest'ultimo verrà compensato, con i criteri precedentemente stabiliti, per le seguenti prestazioni professionali:*

- *progettazione, divisa per classi e categorie, con all'applicazione delle lettere a, b, c, d, e della parzializzazione della tabella b allegata alla Legge 143/49 e comunque secondo le prestazioni effettivamente rese o richieste;*
- *verifica vulnerabilità sismica;*
- *verifica contenimento energetico.*

Nel caso di sostituzione edilizia volontaria i compensi vengono calcolati sulle prestazioni necessarie per l'intervento sull'esistente. Gli onorari per le prestazioni rese per l'ammissione a contributo – progettazione, verifica di vulnerabilità, calcolo del contenimento energetico e quant'altro effettivamente necessario – computate in base alle fasi progettuali realmente necessarie ed espletate, competono pienamente al professionista. La differenza tra gli onorari calcolati per l'intervento sull'esistente, compresa la fase di esecuzione, e quelli spettanti per le prestazioni effettivamente espletate per la progettazione, ad esclusione di quelli inerenti alcune prestazioni oggettivamente non necessarie e relative ad alcune fasi progettuali, quali ad esempio la redazione di capitolati e contratti e quelle inerenti il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, andranno a compensare parte degli onorari spettanti per la realizzazione dell'intervento di nuova costruzione. Le eccedenze calcolate tra gli onorari

dovuti per la nuova costruzione e quelli relativi alle prestazioni sull'esistente necessarie per l'ammissione contributo resteranno a carico del Committente.

### 17. Acquisto abitazione equivalente

Le prestazioni rese per l'individuazione delle somme dovute nel caso di acquisto di abitazione equivalente sono calcolate in applicazione della tabella F allegata alla Legge 143/49 con riferimento alla redazione di perizie particolareggiate, intendendo tale prestazione comprensiva dell'esecuzione dei rilievi, visura catastale e calcolo delle superfici, senza l'applicazione della riduzione dell'onorario nella misura del 30%.

### 18. Relazione inserimento urbanistico – proposta di aggregato – proposta di consorzio

Le prestazioni rese per la relazione di inserimento urbanistico, la formulazione di proposta di aggregato e la proposta di consorzio vengono compensate al professionista ove non venga confermato nella prosecuzione dell'incarico come segue:

- relazione di inserimento urbanistico: in ragione della superficie lorda di intervento computata con l'applicazione del compenso unitario pari a 0,75 €/mq con il minimo di € 900,00, tutte le superfici avranno lo stesso peso unitario tranne gli spazi aperti che verranno ridotti al 20%;
- proposta di aggregato: in ragione della superficie lorda di intervento computata con l'applicazione del compenso unitario pari a 0,65 €/mq con il minimo di € 750,00, tutte le superfici avranno lo stesso peso unitario;
- proposta di consorzio: in ragione della superficie lorda di intervento computata con l'applicazione del compenso unitario pari a 0,35 €/mq con il minimo di € 500,00, tutte le superfici avranno lo stesso peso unitario.

### 19. Coordinatore dei progettisti e dei tecnici responsabili della Direzione lavori e della sicurezza

Le prestazioni rese dal Coordinatore dei progettisti e dei tecnici responsabili della Direzione lavori saranno compensate assumendo quale riferimento per l'identificazione economica della prestazione l'importo delle competenze relativo all'incarico di progettazione e Direzione lavori per l'opera in questione, attribuendo, nel raffronto, all'intera prestazione di Coordinatore un ammontare pari al 25% delle prime.

Per la parzializzazione della prestazione verranno applicate le seguenti percentuali:

Aliquote parziali per attività omogenee	Aliquota %
Coordinamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	15
Coordinamento alla Direzione lavori	10
Coordinamento alla sicurezza	5

L'onorario verrà quindi calcolato con l'applicazione della seguente formula:

$$\text{Onorario} = 25\% \times (\text{onorario progettazione e Direzione lavori}) \times \text{Aliquota percentuale}$$

All'onorario così calcolato verrà applicata la riduzione del 30% di cui all'art. 4.

Per tale prestazione è esplicitamente non applicabile la maggiorazione del 5% di cui all'art. 4.

A rimborso delle spese sostenute e dei compensi accessori sarà corrisposta una somma forfetaria pari al 20% degli onorari dovuti, in applicazione dell'art. 4, lettera b).

L'importo finale così determinato, con un minimo di € 4.000,00, non potrà essere maggiore del 2% dell'importo dei lavori. In caso di eccedenze l'onorario finale (pari al 2% dell'importo dei lavori) sarà ripartite proporzionalmente alle attività parziali, analogamente sarà ripartito l'onorario minimo.

Il Coordinatore deve possedere il titolo di studio ed l'iscrizione all'Albo professionale almeno pari a quelli di ogni professionista la cui prestazione sarà oggetto di coordinamento.

La richiesta di liquidazione dovrà essere corredata della documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle prestazioni.

## ARTICOLO 5 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla Legge 28 maggio 1997 n. 140, non è prevista alcuna forma di anticipazione, fatto salvo i casi in cui detta anticipazione sia riconosciuta per sopravvenute norme e/o regolamenti.

## ARTICOLO 6 PROPRIETÀ DEL PROGETTO

Il progetto resterà di proprietà della committenza, fermo restando la proprietà intellettuale del progettista nel rispetto delle leggi vigenti.

## ARTICOLO 7 GARANZIE

Con la sottoscrizione del presente atto  si  non si prevede che sulle somme liquidate all'Affidatario per compensi professionali sia stipulata polizza assicurativa.

## ARTICOLO 8 CESSIONE DELLA PRESTAZIONE – SUBAPPALTO

Non è consentito all'Affidatario cedere il presente Contratto ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso. È parimenti vietato affidare totalmente o parzialmente a terzi l'esecuzione della prestazione oggetto del presente Atto o parti di esso, fatta eccezione, per le consulenze specialistiche, per le attività relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali e la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (escluse le relazioni geologiche), ferma restando la responsabilità dell'Affidatario.

## ARTICOLO 9 PRESCRIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE - ELABORATI DI PROGETTO

Le prestazioni oggetto del presente atto, dovranno essere eseguite in conformità alle regole e norme tecniche vigenti in materia con particolare riferimento a tutte quelle emanate a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009.

Per quanto riguarda la formulazione dei computi metrici estimativi delle opere da progettare dovrà essere utilizzato il prezzario adottato e vigente della Regione Abruzzo e solo nel caso di non corrispondenza delle lavorazioni da eseguirsi con voci contenute nel citato prezzario si dovrà utilizzare il Prezzario della Regione Marche, della Regione Umbria, o altri prezzari ufficiali, adottati e vigenti all'epoca della prestazione, in mancanza del prezzo di riferimento necessario nei detti prezzari ufficiali dovrà essere redatta adeguata analisi prezzi.

È vietato introdurre nei progetti prescrizioni, lavorazioni e/o prodotti che hanno l'effetto di favorire determinate ditte produttrici o di eliminarne altre. Fatto salve lavorazioni coperte da brevetto.

Nel solo caso di committente pubblico e ove tale procedura si rendesse necessaria, l'Affidatario, svilupperà i progetti in osservanza alle leggi vigenti ed in particolare nel rispetto delle lettere A), B) e C) dell'articolo 1 del presente atto, procederà alla:

*Redazione del progetto preliminare costituiti da:*

- Relazione illustrativa contenente:
  - ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio
  - fattibilità amministrativa e tecnica della scelta, avuto riguardo ai costi rapportati ai benefici previsti.
- Schemi grafici individuanti le caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.
- Elaborati utili all'avvio della procedura espropriativa.

*Redazione del progetto definitivo costituito da:*

- Relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio
- Studio d'impatto ambientale (ove previsto)
- Elaborati grafici relativi:
  - alle principali caratteristiche delle opere in scala non inferiore a \_\_\_\_\_
  - alle superfici e ai volumi da realizzare in scala non inferiore a \_\_\_\_\_
  - al tipo di fondazione in scala non inferiore a \_\_\_\_\_
  - Studi ed indagini preliminari relativi alla natura ed alle caratteristiche dell'opera;
  - Calcoli preliminari delle strutture
  - Calcoli preliminari degli impianti
  - Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici.
- Computo metrico estimativo

*Redazione del progetto esecutivo costituito da:*

- Relazioni generale e di settore;
- Calcoli esecutivi delle strutture;
- Calcoli esecutivi degli impianti;
- Elaborati grafici in scala non inferiore \_\_\_\_\_;
- Particolari costruttivi in scala non inferiore \_\_\_\_\_;
- Capitolato speciale d'appalto prestazionale o descrittivo;
- Computo metrico estimativo;

- Elenco prezzi unitari;
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Resta comunque salva la facoltà del Committente, durante lo sviluppo delle varie fasi progettuali, ritenendo tali elaborati insufficienti o eccessivi, di richiedere integrazioni ovvero modificazioni all'Affidatario senza che questi abbia nulla a pretendere.

## **ARTICOLO 10 APPROVAZIONE DEI PROGETTI**

Nel solo caso di committente pubblico l'Affidatario, per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente Atto, dovrà uniformarsi all'iter procedurale per l'approvazione dei progetti specificato nel presente articolo.

Tutte le fasi di seguito indicate saranno valide per tutti i livelli di progettazione che verranno richiesti all'Affidatario medesimo e come tali assoggettabili.

### **1. Decorrenza delle prestazioni:**

L'inizio della prestazione avrà decorrenza dalla data di comunicazione di esecutività dell'incarico, indipendentemente dalla formale stipulazione del presente atto.

### **2. Presentazione dei progetti:**

Sulla base della predetta comunicazione l'Affidatario, entro il termine utile indicato al successivo Articolo 12 del presente contratto, dovrà presentare al Committente, in triplice copia, il progetto, al fine di un primo esame da parte dello stesso.

Gli elaborati che costituiscono il progetto dovranno essere presentati debitamente firmati dall'Affidatario.

I disegni, gli schemi, le tabelle e le relazioni di calcolo dovranno essere elaborati nei formati UNI A4, A3 o A2 e, in caso eccezionale ove richiesto, nei formati UNI AO e A1.

Ad avvenuta definitiva accettazione del progetto, l'Affidatario dovrà consegnare al Committente:

- n. 1 (una) copia su carta bianca di tutti i disegni, schemi e tabelle e n. 1 (uno) originale su carta bianca di tutte le relazioni di calcolo;
- n. 1 (una) copia completa di tutti gli atti progettuali in formato PDF su supporto informatico.

### **3. Revisione del progetto:**

Il Committente si riserva un periodo di tempo di \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) giorni naturali consecutivi, a decorrere dalla data di presentazione del progetto, per l'esame necessario all'approvazione.

In esito a tale esame, il Committente potrà procedere all'approvazione ovvero alla restituzione del progetto, o di parte di esso, all'Affidatario, affinché vengano apportate tutte le modifiche segnalate.

L'Affidatario, entro il termine indicato al successivo articolo 12 del presente atto, adeguerà ed integrerà il progetto nel senso indicato dal Committente. La procedura di cui al presente punto 3 sarà ripetuta fino alla definitiva approvazione del progetto, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi a favore dell'Affidatario.

### **4. Approvazione:**

L'approvazione del progetto consiste nell'ultimazione dell'iter approvativo di tutti gli elaborati che costituiscono il progetto medesimo, secondo l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa del Committente.

Qualora per l'elevatezza della spesa risultante dal progetto preliminare, o per altro motivo derivante da pubblico interesse, il Committente ritenesse non conveniente di dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto, potrà dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Affidatario.

In tale evenienza, e sempre che il progetto sia stato giudicato dal Committente medesimo attendibilmente, adeguatamente e regolarmente studiato, competerà all'affidatario soltanto un compenso ridotto pari al 20% (venti per cento) dell'onorario spettante per l'intera attività di progettazione, oltre all'importo del rilievo se eseguito, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa ed onere accessorio incorso dall'Affidatario in dipendenza del presente contratto. Qualora il progetto, indipendentemente dal livello raggiunto, venisse invece non accolto per difetto dello studio e per inattendibilità tecnica ed economica, all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso, né avrà il Committente obbligo di reincaricare l'Affidatario di un nuovo studio in sostituzione di quello non accettato.

Il prosieguo nelle varie fasi di progettazione, una volta approvato il progetto presentato, è comunque subordinato ad apposita comunicazione autorizzativa del committente.

### **5. Varianti in corso d'opera:**

L'Affidatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dal Committente riferite alle sole opere non oggetto di contributo, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo le norme vigenti, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione progettuale determinati da nuove diverse esigenze ed autorizzati dal Committente, all'Affidatario spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, di cui appresso. Nell'eventualità che, in corso di

esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Committente ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, l'Affidatario avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente Atto. Per la redazione degli elaborati relativi a perizie suppletive che attengano soltanto alle quantità dei lavori originariamente previsti, l'importo di esse è da sommare a quello originario, e sull'importo globale sarà computato l'onorario da ridursi dell'onorario già corrisposto per il progetto originario e per le eventuali precedenti perizie suppletive e/o di variante e suppletive.

Per la redazione degli elaborati relativi a perizie di variante che richiedano o meno l'applicazione di prezzi non previsti nel progetto originario, verrà corrisposto sull'importo lordo delle opere oggetto della variante, l'onorario nella misura della percentuale a detto importo afferente. Per le perizie di variante e suppletive, la percentuale di onorario va determinata come per le perizie suppletive.

Nel caso delle perizie di variante, le quantità relative alle categorie di lavoro non più da eseguire, vengono portate in conto solo se oggetto di attività progettuale. Non potranno essere, quindi, considerate le quantità oggetto di pura e semplice eliminazione dal progetto in esecuzione.

Alla fine dei lavori, l'Affidatario dovrà comunque consegnare al Committente i disegni definitivi, gli elaborati, le descrizioni, ecc., corrispondenti alla effettiva consistenza e situazione delle opere eseguite (*as build*).

## ARTICOLO 11 TEMPO UTILE - PENALITÀ

Nel solo caso di Committente pubblico, il tempo utile concesso all'Affidatario per la presentazione delle varie fasi progettuali viene qui di seguito stabilito ed avrà decorrenza dalle apposite comunicazioni del Committente previste al precedente articolo del presente contratto:

- prima presentazione del progetto preliminare, giorni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) naturali consecutivi;
- prima presentazione del progetto definitivo giorni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) naturali consecutivi;
- prima presentazione del progetto esecutivo, giorni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) naturali consecutivi.

Si stabilisce inoltre che, per ciascun livello di approfondimento tecnico, l'Affidatario dovrà consegnare al Committente la successiva redazione del progetto o di parti di esso, entro, \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) naturali consecutivi a decorrere dalla data in cui il Committente stesso restituirà il progetto o parte di esso all'Affidatario per introdurre le modifiche segnalate. Per ogni giorno di ritardo oltre i termini sopra stabiliti, l'Affidatario incorrerà nella multa di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_).

Per l'applicazione di tale penalità, viene stabilito che i giorni di ritardo vanno riferiti al singolo elaborato di progetto.

Nel caso in cui l'Affidatario accumuli, nell'ambito di ciascun livello di progettazione, un ritardo che ecceda i \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni, il Committente resterà libero da ogni impegno preso nei confronti dell'Affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese.

Il Committente dovrà procedere all'approvazione definitiva dei vari livelli di progettazione nei termini di seguito indicati:

- progetto preliminare giorni .....
- progetto definitivo giorni .....
- progetto esecutivo giorni .....

I suddetti termini decorrono dalla data di presentazione, da parte dell'Affidatario, del progetto nella stesura revisionata e accettata dal committente.

## ARTICOLO 12 PAGAMENTI

Ove il **Committente sia pubblico**, i compensi sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

- a) attività di progettazione e sicurezza lavori in fase di progettazione: entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione della relativa fase progettuale;
- b) attività di direzione lavori e sicurezza lavori in fase di esecuzione: in acconti nella misura del 90% dell'onorario maturato determinato in relazione agli stati di avanzamento dei lavori;
- c) residuo: entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del collaudo (saldo della direzione lavori, del coordinamento per la sicurezza nella fase dell'esecuzione).

L'emissione dei mandati di pagamento sono subordinati all'emissione di fattura fiscale ed all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (INARCASSA).

Qualora per cause non dipendenti dall'incarico, l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo non dovesse verificarsi entro 180 (centottanta) giorni dall'ultimazione della relativa prestazione e dalla consegna all'Amministrazione della documentazione completa i pagamenti saranno comunque disposti entro i 60 (sessanta) giorni successivi.



L'Affidatario chiede che i pagamenti vengano effettuati con la modalità sotto indicata, con esplicita dichiarazione che l'adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salvo il Committente stesso da ogni responsabilità conseguente<sup>(8)</sup>:

- Bonifico bancario: Codice IBAN \_\_\_\_\_;
- Accredito in conto corrente postale n. \_\_\_\_\_;
- Rimessa di assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_;

La modalità di pagamento prescelta sarà valida per tutti i pagamenti fino ad avvenuta revoca, da chiedere esplicitamente con apposita istanza.

Nel caso di RTI, i mandati di pagamento, che verranno emessi in dipendenza del presente atto, dovranno essere \_\_\_\_\_ quietanzati \_\_\_\_\_ dall'Ingegnere \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_ Architetto, \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_, il quale dovrà indicare le percentuali di ripartizione delle somme tra i vari componenti il Raggruppamento, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti come indicato.

La facoltà di quietanzare ed esigere spetta al suddetto Ingegnere o Architetto, in virtù del documento citato nella costituzione delle parti.

Nel caso di **committenza privata**, con richiesta di indennizzo per il ripristino dell'agibilità sismica dell'immobile, i pagamenti verranno effettuati come segue:

- progettazione ed attività connesse: contestualmente all'emissione del contributo definitivo, compatibilmente con la reale ed effettiva disponibilità finanziaria dell'importo concesso a titolo di indennizzo, detraendo l'eventuale anticipazione di cui all'art. 5 della presente convenzione;
- Direzione dei lavori e prestazioni connesse: entro sette giorni dall'emissione del relativo S.A.L., compatibilmente con la reale ed effettiva disponibilità dell'importo concesso a titolo di indennizzo, fino alla concorrenza del 75% dell'importo totale;
- saldo: entro sette giorni dalla liquidazione delle fatture da parte del Comune.

L'Affidatario si obbliga a garantire la tracciabilità finanziaria dei pagamenti per tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente Atto, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, sollevando il Committente da ogni responsabilità.

A tal fine l'Affidatario si obbliga ad effettuare i pagamenti a terzi, conseguenti al presente contratto, avvalendosi di banche o di Poste italiane s.p.a. utilizzando il bonifico bancario o postale; all'uopo indica il conto corrente dedicato con IBAN \_\_\_\_\_. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nella fattura il CUP \_\_\_\_\_. Il Committente si obbliga ad inserire il codice CUP nell'ordine di bonifico per il pagamento dei compensi.

Il mancato utilizzo del bonifico, bancario o postale, conformemente a quanto sopra indicato, da parte dell'Affidatario determina inadempimento grave dell'Affidatario e pertanto sarà causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

L'Affidatario ed il Committente si obbligano a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

### **ARTICOLO 13 RITARDI NEI PAGAMENTI**

Qualsiasi ritardo nella liquidazione dei pagamenti, non dà diritto all'Affidatario di pretendere interessi, risarcimento danni od indennità di qualsiasi specie, salvo quanto disposto dai successivi commi.

Qualora la comunicazione di autorizzazione a fatturare venga emessa oltre i termini di cui al precedente articolo, il relativo ritardo provocherà una riduzione di uguale entità del termine di pagamento stabilito nel medesimo articolo.

Decorso tale termine, spetterà all'Affidatario un interesse sulle somme dovute pari al tasso legale.

Il pagamento si intende eseguito con l'emissione del relativo mandato da parte del Committente.

### **ARTICOLO 14 RECUPERO CREDITI-COMPENSAZIONI**

Le somme dovute dall'Affidatario al Committente in dipendenza del contratto vengono recuperate in sede di liquidazione delle fatture e, in caso di insufficienza, compensate a termini del 2° comma del presente articolo.

Qualunque somma dovuta dall'Affidatario al Committente, a qualsiasi titolo, viene compensata sui pagamenti spettanti all'Affidatario medesimo.

Se i crediti maturati dall'Affidatario sono insufficienti, l'Affidatario è tenuto a versare la differenza a saldo, salvo restando il diritto del Committente di esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro dell'intero avere. L'Affidatario è tenuto a restituire eventuali somme non riconosciute in sede di controllo, a semplice richiesta del committente entro 30 giorni dalla notifica del Committente.

## **ARTICOLO 15 RESCISSIONE DAL CONTRATTO**

Il Committente potrà disporre la rescissione dell'incarico di cui al presente contratto nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi ivi contenuti o alle prescrizioni impartite dal Committente stesso per il suo espletamento, ovvero in ragione dei ritardi accumulati, dall'Affidatario medesimo, di cui al precedente articolo 11.

In tal caso spetteranno all'Affidatario i compensi in proporzione alle prestazioni correttamente svolte, fatto salvo il risarcimento degli oneri e delle maggiori spese che il Committente stesso dovrà sostenere a causa dell'inadempimento dell'incarico.

## **ARTICOLO 16 SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE E DISPOSIZIONI FINALI**

Le eventuali spese di scritturazione del contratto e delle copie occorrenti, nonché quelle per le tasse di bollo e di registro e postali e quelle relative agli atti che occorrono per la gestione dell'atto dal giorno dell'incarico formale della prestazione professionale fino a quello di completa esecuzione, sono a totale carico dall'Affidatario .

Si stabilisce che i tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Il presente atto, avente per oggetto prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto all'I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusto l'articolo 40 del citato decreto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti rinviando alla Legge 02/03/1949, n. 143 e ed al D.M. 4/4/2001 e successive modifiche e integrazioni.

## **ARTICOLO 17 VIDIMAZIONE PARCELLE**

Per la vidimazione delle parcelle si rimanda all'art. 5 del Protocollo d'Intesa tra Dipartimento protezione Civile ed Ordini Professionali della Regione Abruzzo del 21 luglio 2009.

## **ARTICOLO 18 VALIDITA' DELLA PRESENTE CONVENZIONE**

La presente convenzione è da ritenersi valida e retroattiva per tutte le pratiche di ricostruzione non ancora concluse, fatta salva la disponibilità di spesa prevista nel quadro tecnico economico.

## **ARTICOLO 19 MODALITA' DI CALCOLO DELLE PARCELLE**

Tutte le parcelle professionali connesse con il presente schema di convenzione possono essere redatte con l'utilizzo di un programma di calcolo delle parcelle che gli Ordini sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a mettere a disposizione degli iscritti online.

## **ARTICOLO 20 PUBBLICITA'**

Il presente schema di convenzione è stato concertato in data 6 novembre 2013 dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila U.S.R.A. e dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere U.S.R.C., congiuntamente ai Consigli degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti P. P. e C. della Regione Abruzzo.

Lo stesso viene inviato a:

- *Ministro per la Coesione Territoriale,*
- *Capo del Dipartimento della Protezione Civile,*
- *Capo Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica,*
- *Responsabile dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila,*
- *Responsabile dell'Ufficio speciale per la ricostruzione per i restanti Comuni del cratere,*
- *tutti i Comuni del cratere,*
- *Consiglio Nazionale Ingegneri,*
- *Consiglio Nazionale Architetti P. P. e C.,*
- *Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri d'Abruzzo,*

- *Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti P. P. C. d'Abruzzo e del Molise,*
- *Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti,*
- *Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara,*
- *Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo,*
- *Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Chieti,*
- *Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Pescara,*
- *Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Teramo,*
- *tutti gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti P. P. e C. del territorio italiano,*
- *tutti gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila,*
- *tutti gli iscritti all'Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia dell'Aquila.*

Il presente schema di convenzione sarà, inoltre, pubblicato sui siti degli Ordini sottoscrittori della presente convenzione.

Redatto in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**IL COMMITTENTE**

**L'AFFIDATARIO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

I contraenti dichiarano ai sensi dell'articolo 1341 primo e secondo comma del Codice Civile di approvare specificamente le clausole relative ai sotto indicati articoli del presente contratto:

ARTICOLO N. 3 DOMICILIO;

ARTICOLO N. 10 APPROVAZIONE DEI PROGETTI;

ARTICOLO N. 11 TEMPO UTILE PENALITA'

ARTICOLO N. 15 RESCISSIONE DEL CONTRATTO.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**IL COMMITTENTE**

**L'AFFIDATARIO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOTE:

- 1) Indicare il tipo di incarico da conferire (ad es. progettazione, D.L., ecc.);
- 2) indicare l'oggetto dell'incarico;
- 3) indicare il committente affidante;
- 4) Ingegnere o Architetto;
- 5) indicare in quale veste l'Affidatario assume l'incarico (Libero Professionista capogruppo A.T.P. nel qual caso indicare i nomi degli altri membri del raggruppamento ed il numero di repertorio dell'atto di costituzione);
- 6) barrare la casella corrispondente al tipo di incarico conferito;

- 7) barrare la casella corrispondente e integrare se necessario;
- 8) barrare le caselle interessate;
- 9) percentuale massima da applicare pari al 30%;
- 10) percentuale massima da applicare pari al 50%.